



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

OGGETTO:

Approvazione Piano Finanziario Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP). Relazione di accompagnamento 2026. Determinazione tariffe, numero e scadenza rate. ESEC. IMM.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta con modalità mista, in presenza ed in videoconferenza, in conformità dell'art. 53 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROCCHIETTI Vittorio - Presidente	Sì
2. DE CILLADI Katia - Consigliere	Sì
3. TURINETTI Tommaso - Consigliere	Sì
4. ANGLESIO Dino Giovanni - Consigliere	Sì (da remoto)
5. GRIVET FETA' Silvia - Consigliere	Sì
6. VALENTINOTTI Fulvio Roberto - Consigliere	Sì
7. TOMAINO Antonio - Consigliere	Sì
8. GIACOMELLI Umberto - Consigliere	Giust.
9. VERNETTO Marco - Consigliere	Giust.
10. FARIELLO Maurizio - Consigliere	Sì
11. SOPETTI Giancarlo - Consigliere	Giust.
12. BORGO Mauro - Consigliere	Sì
13. BIANCO Danilo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROCCHIETTI Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DI MONTE Dott. Pietrantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO:

Approvazione Piano Finanziario Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP). Relazione di accompagnamento 2026. Determinazione tariffe, numero e scadenza rate.ESEC. IMM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Turinetti Tommaso, comunicando che i costi sono sostanzialmente invariati rispetto all'anno 2025, elenca le percentuali dei costi fissi e di quelli variabili, specificando quali sono le rate ed il conguaglio;

Il Consigliere Comunale Fariello Maurizio chiede come è quantificata la quota della Casa di riposo dell'utenza non domestica di pag. 16.

L'Assessore Turinetti Tommaso risponde che è necessario sentire il CISA che determina le tariffe.

L'Assessore Comunale Anglesio Dino comunica che la Casa Chantal ha comunicato al CISA la riattivazione della struttura. Si richiederà un maggiore dettaglio su come il CISA ha individuato questi dati su tale struttura.

La Consiglieria Comunale Grivet Fetà Silvia spiega che essendo una comunità gestita dalla Cooperativa viene considerata un'utenza non domestica.

Il Sindaco si fa carico di eseguire la verifica in questione.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 1999 n. 158 ed il comma numero 668 che dà la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti di attivare la "tariffa puntuale", basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 1, comma 738 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019) che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto che il termine definitivo per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti, le tariffe TARI e i Regolamenti è ora fissato al **31 luglio** di ogni anno a decorrere dal 2026. Tale scadenza è stata stabilita dall'**articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)**, che ha modificato in modo strutturale e permanente il termine precedente del 30 aprile;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31/10/2019 n. 443/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal sopracitato decreto n. 158/99;
- la deliberazione di ARERA n. 52/2020/RIF del 03/03/2020 "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF la stessa Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art.1, comma 2, delibera 15/2022);
- la deliberazione di ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determina n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021R/RIF e n. 389/2023/R/RIF";
- la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), che riguardano:
 - UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.lgs. 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.
- La Deliberazione del 29/07/2025 N. 355/2025/R/RIF che ha istituito la componente UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157);

Considerato che

- l'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto il bonus sociale per i rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i relativi principi e criteri attuativi;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24 ha stabilito che:
 - dal primo gennaio 2025 viene introdotto il bonus sociale per i rifiuti;
 - tale bonus viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, con limite elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
 - a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;
 - ARERA istituisce una apposita componente perequativa aggiuntiva alla TARI da applicarsi a tutte le utenze e destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
- con deliberazione del 1° aprile 2025, n. 133/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha fissato nella misura di 6 euro per utenza la predetta componente perequativa;
- con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti, stabilendo in particolare, per quanto di interesse per il presente atto, che:

SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da ANCI) trasmette ai Comuni entro il 1° marzo di ciascun anno i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili;

i Comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, verificando, in particolare, che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile e che l'utenza agevolabile sia a uso domestico. I Comuni devono altresì effettuare opportune verifiche in presenza di più unità immobiliari intestate allo stesso soggetto e i casi in cui al potenziale beneficiario del bonus non sia associata un'utenza TARI a uso domestico;

i Comuni devono quantificare l'agevolazione spettante e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno nella prima rata utile;

Preso atto che negli avvisi di pagamento del 2026 sono inserite le seguenti componenti perequative:

- UR1,a (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2,a (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), entrambe istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
- UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale numero 4 in data 06/04/2017 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) per l'attivazione di un sistema di tariffazione puntuale al fine di consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 assunta in data 28/04/2023, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nella forma "puntuale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021;

DATO ATTO che il Comune di Mathi con deliberazione della Giunta Comunale numero 119 in data 19/12/2023 ha approvato il "Protocollo d'Intesa tra il Comune di Mathi e il Consorzio di Area Vasta CISA per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) (Art. 1, commi dal 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.)";

ACQUISITO il "Piano economico finanziario tassa rifiuti puntuale (TARIP) - relazione di accompagnamento 2026", ns. Protocollo n. 5274, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio di Area Vasta CISA di Ciriè, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti per un totale di € 463.042,00 (con arrotondamento) al netto del MIUR (€ 2.203,00) e del servizio opzionale di ravvolta sfalci e ramaglie (€ 19.802,00), e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione;

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell'allegato "Piano economico finanziario tassa rifiuti puntuale (TARIP) – relazione di accompagnamento 2026", nel quale sono contenute le schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenze domestiche - utenze non domestiche e utenze mercatali, il Comune stabilirà la TARIP a copertura integrale dei costi del servizio;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARIP per l'anno 2026, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di accompagnamento anno 2026, predisposta dal Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè;

RICHIAMATO il 2° comma dell'art. 18 – Riscossione - del predetto regolamento: "La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Omissis";

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all'atto originale;

Proceduto a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri astenuti n. 0, Consiglieri votanti n. 10, Consiglieri contrari 0,

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE il "Piano economico finanziario taxa rifiuti puntuale (TARIP) e la Relazione di accompagnamento anno 2026" proposto dal soggetto gestore del servizio Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa rifiuti puntuale (TARIP) relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, quali risultano indicate nelle tabelle inserite nella relazione di accompagnamento, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

4) DI DARE ATTO che la determinazione delle tariffe provvede in modo previsionale all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori.

5) DI DARE ATTO che negli avvisi di pagamento del 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

a. UR1,a (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2,a (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;

b. UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF.

6) DI STABILIRE, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per l'applicazione della taxa sui rifiuti puntuale (TARIP), per l'anno 2026, il pagamento della TARI in numero tre rate con le seguenti scadenze:

- **acconto:**

1° rata: 16 settembre 2026;

2° rata: 16 novembre 2026;

Rata unica: 16 ottobre 2026.

7) DI STABILIRE il pagamento del **conguaglio in rata unica: 15 aprile 2027;**

8) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge.

9) DI TRASMETTERE copia della presente al CONSORZIO Area Vasta CISA di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.

10) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, demandandogli tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti.

Successivamente, su proposta del Presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri astenuti n. 0, Consiglieri votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10; Voti contrari 0,

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata operatività al presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
F.to ROCCHIETTI Dott. Vittorio

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to DI MONTE Dott. Pietrantonio